

## DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI SERVIZIO ANALISI ECONOMICA, STATISTICA E MONITORAGGIO

## Scheda per l'istruttoria finanziaria

relativa al

Progetto di legge n. 2/2014

d'iniziativa dei Consiglieri regionali:

D'Alessandro, Mariani, Balducci e Monticelli

recante

"Modifica all'articolo 7 della legge regionale 27 marzo 2014, n. 14"

Prot. n		del _		
CONS	IGLIO R	EGIONALE	DELL 'A	BRUZZO
PRI				

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame delle Commissioni per gli effetti finanziari è curata dal Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi regionali, ed ha lo scopo di segnalare ai consiglieri, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.



Il progetto di legge in esame si prefigge di intervenire sull'art. 7 della L.R. 14/2014 –che prevede da parte della Regione Abruzzo il concorso alla ricapitalizzazione della Saga SpA e l'esercizio del diritto di prelazione su ulteriori quote- modificandone la clausola finanziaria (comma 3), per consentire la realizzazione delle dette finalità attraverso il finanziamento dell'onere recato a valere sulle disponibilità date dalle risorse relative ai trasferimenti per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, di cui alla Deliberazione Cipe n. 175/1999.

In via preliminare, si fa rinvio alle valutazioni del Servizio Legislativo e del Servizio Affari Istituzionali ed Europei, per quanto riguarda il rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale ed i rapporti con la vigente normativa nazionale e comunitaria.

La proposta legislativa consta di 2 articoli e contiene la norma finanziaria (art.1) che, secondo quanto già detto dianzi, andrebbe a sostituire, novellandola, quella contenuta nel testo di legge originario al comma 3. Inoltre, il PdL è corredato dalla relazione tecnica per la quantificazione degli oneri di cui all'art. 27, comma 2, della L.R. 25.03.2002 n. 3 e all'art. 59, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio.

## Norma finanziaria

La norma prevede un intervento a carico del solo bilancio corrente (trattandosi di spesa *una tantum*) recante oneri finanziari quantificati in Euro 5.972.000,00, disponendo che vi si faccia fronte <u>impiegando le risorse disponibili</u> relative ai trasferimenti per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno <u>appostate sul capitolo di spesa 02.02.008-12352</u>.

Al riguardo occorre segnalare che la proposta in esame individua il medesimo capitolo di spesa (denominato "Spese per funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario del Mezzogiorno- convenzione ex Agensud – DPCM 12.9.2002") già indicato dalla norma originaria, che non è stata gravata da alcuna impugnativa governativa, dopo essere stata introdotta per sanare una precedente disposizione osservata dal Governo e preceduta da altre leggi recanti interventi finanziari in favore della società Saga colpite a loro volta da pronunce di incostituzionalità. L'aver riportato al centro di tutta l'operazione il capitolo 12352, unico mezzo di copertura di tutta la spesa, eliminando la variazione di bilancio in precedenza prevista dalla L.R. 14/2014, porta a ritenere che la volontà del legislatore è volta a sancire l'utilizzo diretto delle disponibilità dei fondi relativi all'intervento straordinario per il Mezzogiorno, di cui alla Deliberazione Cipe n. 175/1999, per l'acquisto di quote della società Saga in misura pari alla quasi totalità dell'assetto proprietario (99,4866%).

La citata Deliberazione Cipe al punto n. 6 del dispositivo prevede espressamente che le economie conseguite restano a disposizione della Regione, che potrà utilizzarle nell'ambito degli interventi trasferiti o riprogrammarle.

Da verifica sul sistema contabile regionale, effettuata in data 11.07.2014, si è provveduto a riscontrare che sul capitolo di spesa 02.02.008-12352 esiste una "disponibilità ad impegnare" sufficiente a garantire la copertura finanziaria alla proposta legislativa in esame. Infatti, in pari data con determinazione dirigenziale n. 86 è stata effettuata sul capitolo in questione la reiscrizione di economie vincolate per una somma pari a Euro 5.972.000,00, così come prevede anche la relazione illustrativa del PdL nel passaggio in cui richiama la necessità che il competente Servizio regionale



proceda alla reiscrizione in bilancio delle risorse riaccertate sul citato capitolo di spesa.

Per meglio inquadrare la vicenda, appare utile richiamare la sentenza n. 192/2012 della Corte Costituzionale che costituisce un precedente specifico per la Regione Abruzzo proprio in relazione all'utilizzo di economie realizzate negli esercizi precedenti per il finanziamento di interventi di valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo. E' stata in quell'occasione dichiarata l'incostituzionalità, per contrasto con l'art. 81 Cost., dell'art. 3 L.R. 35/2011 Abruzzo, come sostituito dall'art. 2 L.R. 39/2011, che per il finanziamento degli interventi individuava parte della copertura mediante l'impiego delle economie vincolate relative ai fondi per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Il Giudice delle Leggi riguardo a tale modalità di copertura ha ribadito che nessuna risorsa può essere "estratta" da esercizi precedenti senza prima accertare, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, la sua disponibilità giuridica e contabile. Infatti "Solo nel caso in cui l'esito consista in un avanzo di amministrazione, è possibile introdurre le risorse liberate da detto risultato positivo, ai fini di un loro impiego nell'esercizio successivo" (sent. 70/2012). La ratio sottesa è quella della necessaria tutela degli equilibri di bilancio, dal momento che procedere a sottrarre "componenti attive dall'aggregato complessivo (...) senza la previa verifica di sussistenza dell'avanzo, può aggravare gli eventuali saldi negativi del conto consuntivo" (sent. 192/2012). Appare quindi fissato un principio giurisprudenziale secondo cui soltanto l'approvazione del rendiconto d'esercizio integra un elemento idoneo a far ritenere come certa la copertura mediante trasferimento di economie.

Al momento il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2013 della Regione Abruzzo non è stato ancora approvato dal Consiglio regionale, mentre quello relativo all'esercizio finanziario 2012 è stato parificato dalla Corte dei Conti con decisione n. 116 del 10.07.2014 ad eccezione però del disavanzo finanziario e del saldo positivo attivo al 31 dicembre 2012, incerti nella loro componente dei residui attivi e passivi.

In tale situazione deve ritenersi inibita qualsiasi forma di utilizzo di economie pregresse.

L'unica eccezione a questo principio è, secondo la Consulta, giustificata dalla "clausola generale in materia contabile che garantisce l'esatto impiego delle risorse stanziate per specifiche finalità di legge" (sent. 70/2012). In sostanza è possibile utilizzare fondi vincolati rimasti inutilizzati al termine degli esercizi precedenti, quando permangano le stesse finalità perseguite attraverso il loro originario stanziamento. La deroga vale solo se vengono mantenute appunto le finalità originarie e non con riguardo a nuovi obiettivi enunciati in sede di reiscrizione. Di conseguenza, in difetto di approvazione del conto consuntivo, il rispetto dell'obbligo di cui all'art. 81 Cost. impone di verificare la sussistenza del mantenimento degli scopi originari.

Pertanto l'utilizzo delle risorse individuate resta possibile laddove possa essere data dimostrazione in concreto di tale condizione nella ridestinazione della spesa. A tal fine è necessario coinvolgere direttamente i competenti Servizi della Giunta regionale per acquisire specifiche valutazioni al riguardo.

Va segnalato, altresì, che dalla relazione illustrativa allegata al PdL risulta una spesa effettiva a carico della Regione Abruzzo pari a euro 5.941.327,20 (quota di partecipazione del 99,4866%), inferiore pertanto a quella di euro 5.972.000 prevista dalla proposta di legge. Ciò in quanto,

successivamente alla L.R. 14/2014, si è concretizzata la volontà di partecipazione al capitale sociale della Saga SpA da parte di altri soci (Comune di Pescara, CCIAA Pescara, CCIAA Chieti, Future Cleaning srl) per un importo complessivo di euro 30.660,72 da considerare in detrazione alla originaria previsione di spesa.

Si ricorda da ultimo che la Corte dei Conti, in sede di parifica del Rendiconto 2012, ha evidenziato criticità nell'azione di vigilanza e controllo svolta dalla Regione nei confronti delle società partecipate, controlli che, invece, andrebbero potenziati per scongiurare il rischio di difficoltà gestionali che determinano la necessità di sostegni finanziari.

## Conclusioni

Alla luce delle osservazioni sopra esposte, <u>il provvedimento in esame reca mezzi finanziari capienti</u> per garantire la necessaria copertura, ma potrebbe porsi in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 81 della Costituzione relativamente al proposto impiego delle economie vincolate.

Il Dirigente

Il Servizio rimane a disposizione per ogni utile contatto al riguardo.

Il Responsabile

Ufficio Analisi Economica e Statistica

Amedeo Pomenti

3